



## Processo ai dirigenti del Petrolchimico di Porto Marghera: commenti alla sentenza della Corte di Appello

**Beniamino Deidda**

*Procuratore Generale della Repubblica di Trieste*

*Corrispondenza: redazione di Epidemiologia & Prevenzione; e-mail: epiprev@inferenze.it*

### Premessa

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia che il 15 dicembre 2004 ha riformato la sentenza del Tribunale di Venezia non ha suscitato lo stesso clamore della sentenza assolutoria di primo grado.<sup>1</sup> Eppure quando il presidente del Tribunale veneziano, dopo un lunghissimo processo aveva mandato assolti con formule varie gli imputati di gravissimi reati, tra cui l'omicidio colposo di 157 lavoratori del Petrolchimico, si erano levate altissime voci di sdegno. Si erano mobilitati giornalisti, politici, sindacalisti a denunciare la conclusione 'politica' di una vicenda giudiziaria nella quale si era soprattutto discusso se la causa della morte di tanti lavoratori fosse o non da imputarsi all'esposizione lavorativa alle sostanze nocive usate durante il lavoro.

Quando si è conosciuto il dispositivo della Corte d'Appello non sono mancate prese di posizione, più o meno qualificate, che ci hanno ricordato l'importanza di una sentenza che, sottoponendo a rigorosa critica ogni affermazione assolutoria del Tribunale, aveva concluso con una decisione radicalmente diversa. Ci sono state, poi, prese di posizione più marcate dall'ideologia, secondo il vezzo tutto italiano di stabilire a quale parte politica giovino le sentenze dei giudici. E, infine, non sono mancate le incaute affermazioni di coloro che la sentenza non l'avevano letta o, se l'avevano letta, non l'avevano capita a causa della sua difficoltà e prolissità.<sup>2</sup> Tuttavia il dibattito si è svolto tra addetti ai lavori e ha lambito solo marginalmente i mezzi di informazione.

Forse non è difficile cogliere le ragioni del complessivo minor clamore che la sentenza d'appello ha suscitato. E la ragione sta proprio nella motivazione della sentenza, piuttosto che nel (l'apparente) capovolgimento della decisione di primo grado. Perché, in fin dei conti, la novità dell'interpretazione dei giudici di appello sta solo nella modesta conclusione che alcuni elementi di fatto che erano stati sostanzialmente valutati in modo favorevole per alcuni imputati, portavano in realtà all'affermazione della loro colpevolezza. Ma 'il taglio', le argomentazioni e le tesi di fondo dei giudici di appello non differiscono molto da quelli dei giudici di primo grado.

Non servirebbe a molto commentare le affermazioni più o meno discutibili della sentenza, se non si ponesse in luce il senso più profondo di una pronuncia che, alla fine, non sposta molto in avanti la giurisprudenza in materia di malattie professionali e, segnatamente, dei tumori professionali.

## Comments on the appeal verdict of the Porto Marghera trial

La sentenza che qui si commenta è naturalmente molto complessa. In questa sede si prenderà in esame solo quella parte della decisione che riguarda il primo capo d'imputazione e, in particolare, i reati di omicidio e lesioni colpose relativi alle patologie dei singoli lavoratori attribuite alla lavorazione del CVM, mentre si traslasceranno le questioni relative alle imputazioni, pure assai rilevanti, di avere inquinato la laguna veneziana, di avere realizzato discariche abusive di rifiuti tossici e nocivi, di avere contaminato il suolo e il sottosuolo, eccetera.

### La questione fondamentale della causalità

La prima sostanziale questione affrontata dai giudici riguarda il tema della causalità, cioè del rapporto tra l'esposizione lavorativa e l'evento dannoso. Il Tribunale aveva voluto mettere le mani avanti sull'ispirazione garantista che lo avrebbe animato nella decisione «*le esigenze di certezza e garanzia, il rispetto dei principi di legalità e personalità della responsabilità penale, di rango costituzionale, devono essere soddisfatti mediante il mantenimento di un rigoroso modello causale ove il rapporto di condizionamento sia spiegato o da leggi universali, secondo il modello nomologico-deduttivo, o da leggi di copertura scientifico-statistiche, secondo il modello statistico-induttivo. Anche le leggi statistiche possono essere utilizzate nella spiegazione dell'evento purché il coefficiente percentualistico consenta di inferire l'explanandum con quasi certezza sulla base di una relazione logico-probabilistica, e, al tempo stesso, si possa razionalmente escludere che l'evento si sia verificato nel caso concreto per cause esclusive diverse dalla condotta dell'agente*» (pag. 43). La Corte, pur dando atto della completezza dell'analisi compiuta dal Tribunale, comincia a censurare la distinzione tra la causalità generale e quella individuale, giacché nel nostro ordinamento «*la causalità è una: quella in forza della quale si può dire, ex artt. 40 e 41 c.p., che una determinata azione od omissione... è conditio sine qua non dell'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato; il nesso di condizionamento che collega il comportamento contestato all'imputato, all'evento integrante il reato*». Quindi il punto di partenza «*... è la verifica dell'idoneità del CVM ad arrecare le conseguenze lesive che integrano i reati contestati; idoneità che... non è poi esaustiva per attribuire le conseguenze... se non si prova che proprio dette azioni ed omissioni abbiano determinato l'azione dell'effetto nocivo del CVM e che di fatto proprio quest'effetto nocivo sia specificamente causa degli eventi dannosi considerati...*».

La Corte, dunque, così enuncia il suo percorso metodologico nell'accertamento del nesso di causalità. Non sarà sufficiente provare che l'esposizione a CVM può dar luogo a conseguenze dannose; occorre dimostrare che proprio l'azione degli imputati ha provocato quell'effetto dannoso. La Corte dichiara che, così facendo, si è voluta attenere rigorosamente ai criteri esposti nella nota sentenza delle Sezioni Unite,<sup>3</sup> che ha ridato autonomia proprio all'individuazione del nesso eziologico tra le condotte accertate e l'evento dannoso. E soprattutto nota che l'accertamento dei profili di colpa degli imputati dovrebbe rilevare solo nel momento in cui si è accertato che l'evento è causalmente collegato alle condotte degli imputati stessi.

Alla fine di questo necessario percorso logico, la Corte dà atto al Tribunale che «sono condivisibili le valutazioni e le conclusioni in forza delle quali il Tribunale è pervenuto a individuare gli eventi tra quelli contestati che sarebbero causalmente collegati all'azione nociva del CVM con riferimento al periodo temporale fino a tutto il 1973 e quindi alle contestate azioni e omissioni di chi tra gli imputati, pure correttamente individuati, aveva determinato quelle condizioni di lavoro favorevoli all'aggressione del CVM, ... ovvero aveva omesso di intervenire con strumenti prevenzionali e con modifiche di procedure, con opere di risanamento degli impianti e quant'altro idoneo a evitare le alte concentrazioni di CVM superiori alle soglie di nocività» (pag. 668).

Ma c'è un punto in cui la Corte ritiene di discostarsi dalle valutazioni in fatto operate dal Tribunale ed è quello relativo ai reati di lesioni e omicidio colposi riguardanti le epatopatie da cui erano colpiti molti lavoratori del Petrolchimico. Secondo la Corte, il ristretto numero di casi riconosciuto dal Tribunale va senz'altro ampliato, dal momento che gli ulteriori casi di patologie similari erano state contratte in un periodo (fino a tutto il 1973) in cui «... gli ambienti di lavoro erano interessati da alte concentrazioni di tale sostanza (il CVM) e per le quali non può senz'altro escludersi l'azione del cloruro di vinile monomero...» (pag. 669). La conclusione della Corte per questi casi di epatopatia è quella ... «della prescrizione dei reati ormai da lustri intervenuta e che va immediatamente dichiarata attesa la mancanza di evidenza di ipotesi assoluta...» (pag. 669).

Dunque, su questo punto, la riforma della sentenza del Tribunale appare di dimensioni assai modeste, trattandosi di reati che, pur riconosciuti esistenti in via di principio, comunque erano ormai coperti da prescrizione. Ma ciò che più conta è che la Corte mostra di condividere la valutazione operata dal Tribunale sulla sussistenza del nesso causale e in particolare sulla nocività del CVM e sulla idoneità a cagionare le patologie contestate. «Ed invero - afferma la Corte - intanto va pur sempre ricordato che comunque, a prescindere anche dalla soluzione della problematica in ordine alla nocività del CVM e alla sua idoneità a cagionare le patologie contestate, peraltro con ricorrenza frequentista non certo alta rispetto al numero delle persone che possono esservi venuti a contatto, il nesso causale tra l'esposizione e le patologie stesse per come nella specificità insorte in capo alle parti offese indicate in imputazione sarebbe ancora tutto da provare. A parte infatti le patologie e

*i casi riconosciuti compiutamente dal Tribunale e quelli che, per come si vedrà, per la mancanza di evidenza di ipotesi assoluta, possono portare a declaratoria di prescrizione che si impone con immediatezza senza compiuta disamina degli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato, nella specie il nesso di condizionamento tra condotte contestate ed eventi lesivi individuati non risulterebbe neppure provato per difetto di idonei elementi esaustivi non solo medico legali, ma anche indiziari tali che, collegati all'astratta idoneità lesiva della sostanza, possano portare a ritenerne la sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio. La prova, si è detto, non può consistere nella mera esposizione al rischio.*

*Ma tant'è le censure sul punto relativo alla specifica ricorrenza della causalità in merito alle ipotesi di reato contestate sono infondate anche in fatto (pagg. 670/671).*

Sembra di capire dalla motivazione che la conclusione della Corte trova la sua giustificazione negli 'insanabili contrasti' tra gli stessi consulenti e testimoni qualificati dell'accusa, la quale non sarebbe riuscita a provare l'idoneità della sostanza incriminata a cagionare quelle determinate patologie. Si citano, per esempio, i contrasti insorti sull'individuazione degli organi bersaglio diversi dal fegato: il polmone, il sistema emolinfopoietico e il cervello; i contrasti sul nesso eziologico tra CVM e tumori al polmone, le contrastanti conclusioni dei consulenti dell'accusa in ordine agli epatocarcinomi, alla cirrosi, al melanoma, al tumore del laringe, eccetera. Se è lecito avanzare una semplice impressione, sembra che i giudici si siano fatti molto influenzare, magari enfatizzandole, dalle conclusioni del consulente Berrino, il quale raramente appare in sintonia con gli altri consulenti, fatto è che i giudici concludono: «Come può dunque il giudice, in un simile contesto sposare l'una o l'altra tesi e condannare un imputato? Non è legittimo in tal caso un ragionevole dubbio? Non si verte nella ipotesi stigmatizzata dalle Sezioni Unite per la quale in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi di ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta contestata rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio?» (pagg. 687/688)

### La questione della dose minima e la presenza di concause

Anche su un altro punto la Corte ritiene di doversi senz'altro adeguare alle conclusioni del Tribunale: quello della lesività a basse dosi e dell'assenza di soglia. La Corte mostra di conoscere l'assioma scientifico che per i cancerogeni assume il principio di assenza di soglia, ma è del parere che «una soglia di fatto esiste per come può ricavarsi da tutti gli studi che mai hanno osservato casi di angiosarcoma a dosi medio-basse (il caso a esposizione più bassa riguarda un lavoratore della coorte europea con esposizione cumulativa di 288 ppm), e come può ricavarsi dagli stessi dati del consulente del PM Martines dai quali, nello studio caso-controllo sui lavoratori della coorte di Porto Marghera affetti da angiosarcoma epatico, epatocarcinoma, cirrosi epatica e epa-

topatia cronica, «*si evidenzia che per tutte le malattie considerate il rischio non cresce gradualmente dalla esposizione minore a quella maggiore, bensì si innalza bruscamente solo nella categoria con esposizione alta. Inoltre il consulente sottolinea che tutti i casi di angiosarcoma si sono manifestati in quei lavoratori che subirono la prima esposizione in un arco di tempo molto ristretto compreso fra il 1955 e il 1967 e ha altresì evidenziato che i tempi di latenza media sono di 29 anni e il tempo di esposizione media dei lavoratori che sono stati affetti da angiosarcoma era di 18 anni*» (pag. 689). E poi: «*E non può poi non osservarsi che comunque nessuna prova del contrario hanno offerto le accuse pubbliche e private e i loro consulenti, e soprattutto nessun concreto evento dimostra, provato specificamente che sia stato determinato da basse esposizioni a CVM, la rilevanza a tali fini delle basse esposizioni e la concreta assenza di soglia*» (pag. 691).

La conclusione non è diversa neppure per il tema della concausalità per l'azione sinergica del CVM con altri riconosciuti fattori causali, quali il fumo di sigarette per i tumori al polmone e epatiti da virus *b* o *c* e abuso di sostanze alcoliche per tumori al fegato diversi dall'angiosarcoma. Anche qui – secondo la Corte – «*il problema è sempre lo stesso. Seppur infatti potrebbe seguirsi il P.M. laddove censura l'affermazione del Tribunale secondo la quale se non è provato che un fattore sia da solo causa neppure può essere concausa, resta poi da dire e da provare che eventualmente una sostanza pur non avendo da sola capacità lesiva, diventi nociva interagendo con altre sostanze ovvero aumenti la capacità lesiva di altre sostanze; resta cioè da dire e da provare da dove emerge che CVM e alcol o CVM e fumo abbiano capacità di interagire in senso deterministico per tumori al fegato – si intende epatocarcinoma – e tumori al polmone, o per epatopatie o per cirrosi, laddove peraltro manchi prova di idoneità astratta di tale sostanza in ordine a tali patologie e laddove invece non può certo sostenersi che il consumo di alcol o il fumo, di per sé soli e quindi disgiunti e a prescindere dall'esposizione a CVM, siano privi di efficacia causale in ordine, rispettivamente, alle patologie stesse. Pienamente condivisibile al riguardo è l'osservazione del Tribunale secondo la quale il nostro ordinamento (art 41 c.p.) non autorizza l'assunzione di un "modello debole" di causalità e lo statuto epistemologico della concausa impone che anch'essa trovi adeguata spiegazione in leggi di copertura.*

*In realtà lo stato delle conoscenze non consente di pervenire a nessuna conclusione in ordine alla sussistenza di tali meccanismi sinergici*» (pag. 691).

Alla fine del suo (per la verità troppo lungo) esame la Corte tira le conclusioni: in punto di nesso di causalità vi è piena conferma dei risultati raggiunti dal Tribunale giacché «*tutti i dati di conoscenza introdotti nel presente processo, molteplici e aggiornati, valutati complessivamente, e altresì l'esame dettagliato e la valutazione critica, con specifico riferimento alla coorte di Porto Marghera, dei dati epidemiologici e delle risultanze sperimentali anche di biologia molecolare con approfondimento delle caratteristiche nosologiche e morfologiche delle neoplasie alla luce dei contributi dei consulenti medico-legali e anatomo patologi, non consentono di ritenere sussistente una associazione causale tra CVM-PVC e tumo-*

*ri diversi dall'angiosarcoma e patologie che non siano la sindrome di Raynaud e l'acrosteolisi nonché tipiche epatopatie interessanti l'endotelio, mentre neppure può ritenersi sussistente la prova di una efficienza lesiva anche a basse dosi e in particolare a quelle esistenti dal 1974 in poi. Dunque sono da tenere in considerazione le sole esposizioni eziologicamente rilevanti dal punto di vista temporale, con le conseguenti implicazioni sia sotto il profilo della riferibilità delle imputazioni agli imputati tutti tratti in giudizio, sia sotto il profilo della addebitabilità per colpa degli eventi, atteso che le condotte cui riferire causalmente gli eventi sono antecedenti al 1974. Mentre per il periodo successivo, non sussistendo la prova di una idoneità lesiva di tale sostanza alle basse dosi successive, immediatamente contenute nei limiti imposti dalle norme cautelari e poco dopo ridotte anche al di sotto degli stessi (e quindi nell'ambito di un rischio consentito nell'attività di impresa), non si ravvisano neppure condotte cui causalmente riferire e colpevolmente addebitare tali eventi*» (pag. 696-697).

L'effetto giuridico di queste conclusioni è la conferma di una grande quantità di pronunzie assolutorie: non sussistono i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con riferimento ai contestati casi in cui detti eventi sono conseguenti a tumori diversi dall'angiosarcoma, a cirrosi e a epatopatie non caratterizzate da tipiche lesioni da CVM, relativamente alle quali la letteratura esaminata evidenzia associazione non già all'esposizione a CVM bensì a consumo alcolico o a epatiti virali.

E, comunque, quanto alle epatopatie, quando sia dubbia l'eziogenesi non resta che pronunziare la prescrizione, dato il gran tempo trascorso. Né possono avere diversa sorte le epatopatie insorte dopo il 1974, perché le esposizioni successive a quella data non erano idonee a causare malattia epatica professionale e comunque «*a quelle dosi, via via approssimantisi a 5 ppm prima e a 3 ppm poi, non pare a maggior ragione ipotizzabile una qualsiasi interazione che non è risultata scientificamente provata neppure alle alte esposizioni*» (pag. 703).

### I casi di angiosarcoma e la questione della colpa

A questo punto alla Corte non resta che esaminare i reati di omicidio colposo per gli otto casi di angiosarcoma, già oggettivamente riconosciuti dal Tribunale come dipendenti dall'esposizione a cloruro di vinile, per i quali si pone il problema della verifica della imputabilità delle condotte a titolo di colpa.

La posizione del Tribunale sul punto era tutta incentrata sulla cosiddetta prevedibilità dell'evento: infatti per i giudici «*la misura della diligenza dovuta è correlata alla prevedibilità dell'evento e la prevedibilità dell'evento deve riguardare un evento concretamente verificatosi e non già un evento di contenuto generico o realizzabile in via di mera ipotesi ...*» e quindi che «*il dovere di sicurezza del datore di lavoro, derivante da norme cautelari, non potrebbe operare per qualificare la colpa specifica in un giudizio di responsabilità che concernesse malattie di cui non fosse sufficientemente nota, al momento in cui la norma di igiene deve essere applicata, la correlabilità con la sostanza in questione e, conseguentemente, non potesse essere nemmeno previsto dal datore di lavoro il rischio derivante dall'esposizione*».

E perciò non poteva essere eluso il problema «della conoscenza o conoscibilità della nocività, e ancor più della cancerogenicità della sostanza (e nel caso particolare del CVM) in un determinato momento storico sia in ambito scientifico che in quello industriale secondo il modello del c.d. agente modello» (pagg. 717-718).

Tutti ricordiamo come il Tribunale abbia risolto quel problema: il collegio ha ritenuto che non vi fosse effettiva conoscenza della cancerogenicità della sostanza prima che fossero conosciuti i risultati degli esperimenti di Maltoni (e non quelli di Viola, ritenuti inattendibili). Secondo il Tribunale i dati degli esperimenti di Maltoni circolarono tra europei e americani i quali anzi poterono controllare i protocolli sperimentali di Maltoni; quest'ultimo comunicò i risultati al convegno di Bologna dell'aprile 1973, non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutte le istituzioni pubbliche. Solo da questo momento dunque per il Tribunale era nota la cancerogenicità del CVM, scientificamente avallata dagli studi di Maltoni. E, conseguentemente, solo da questo momento si ponevano per i datori di lavoro gli obblighi di prevenire gli effetti dannosi specificamente subiti dai lavoratori. Dunque prima del 1974 non si poteva pretendere che gli imputati si preoccupassero di prevenire i tumori da CVM, poiché gli effetti mortali della sostanza non erano conosciuti.

Ebbene, queste conclusioni del Tribunale non sono per nulla condivise dalla Corte d'Appello che le ritiene «errate in punto di diritto, non pienamente rispondenti alle evidenze processuali in punto di fatto» (pag. 722).

E, infatti, «ciò che subito bisogna affermare con chiarezza è che il criterio di accertamento del nesso causale – la sussistenza di una legge scientifica di copertura – non può valere in tema di accertamento della colpa, né specifica né generica. Una volta accertato in forza del modello causale sopra ricordato che una determinata condotta sia condizione necessaria di un determinato evento, e una volta stabilito che quella condotta o viola specifiche norme prevenzionali o è comunque imprudente, negligente o imperita, si risponderà dell'evento di danno in qualsiasi modo, anche nella sua peculiarità non prevedibile, concretizzatosi. Resta ovviamente da riempire il concetto di colpa specifica o generica nei requisiti di prevedibilità dell'evento, una volta per tutte operata dal legislatore con la previsione della norma cautelare ovvero volta per volta da verificare nei casi di specie, e di prevenibilità con l'adeguamento della condotta alla norma cautelare ovvero, ove norma specifica imponente una determinata condotta non vi sia, alle regole di prudenza, diligenza, perizia recepite dalla generalità. Ma certo è che nell'ordinamento penale e nello specifico nei reati con evento di danno alla persona, quali l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose, la prevedibilità di evento dannoso che spinge il legislatore a dettare la condotta da tenere o l'agente a uniformarsi a un comportamento da agente modello, non può essere ritenuta prevedibilità di un evento tipico conosciuto o conoscibile in forza di specifica e conosciuta o conoscibile norma scientifica di copertura generalmente accettata nella comunità scientifica» (pagg. 722-723).

La conclusione della Corte sul punto è di grande lucidità, ed è evidente che il legislatore può prendere in considerazione una ipo-

tesi di rischio senza dovere aspettare una legge scientifica di copertura. Quella del Tribunale di Venezia era tutto sommato una convinzione assai curiosa: che cioè la cogenza di una determinata norma cautelare debba essere condizionata a una legge scientifica di copertura. In tema di colpa per il giurista non può essere dubbio che il datore di lavoro debba uniformarsi alla norma, a prescindere dalla specifica prevedibilità di un evento tipico e risponderà penalmente anche se la sua azione ha cagionato una malattia ancora ignota, anziché quella nota che aveva spinto il legislatore a dettare la norma cautelare. Per la Corte dunque vi è piena prova della colpevolezza degli imputati: c'è il nesso causale, spiegato scientificamente con la corroborazione delle evidenze disponibili, c'è la colpa consistita nella violazione di un obbligo comportamentale. E poi – aggiunge la Corte – «laddove è in capo all'agente che si impone la ricerca della prevedibilità dell'evento, ciò che occorre cercare è la mera rappresentabilità di un evento generico di danno alla vita o alla salute; nella specie la rappresentazione della potenziale idoneità della sostanza, senza idonee schermature prevenzionali, a dar vita a una situazione di danno per la salute. Altrimenti anche in un banale incidente stradale sicuramente determinato magari da mera imprudenza o imperizia, se in conseguenza dell'urto dal quale può normalmente derivare alla vittima la frattura di un osso, ne deriva invece una patologia più grave o la morte per un meccanismo raro (ma ovviamente, pur nella scolastica ipotesi, certo nel suo collegamento causale con l'urto, anche se tale meccanismo viene solo successivamente e magari in occasione proprio del processo acclarato dalla scienza), dovrebbe escludersi la colpa.

Nello specifico delle conseguenze causate dall'azione nociva del CVM, dunque non può ritenersi ai fini della sussistenza del requisito della prevedibilità, la necessità, né nella colpa generica né tantomeno nella colpa specifica, della conoscenza da parte dell'agente dei meccanismi causali della sostanza in oggetto spiegati da una legge scientifica di copertura. In ambito di colpa il parametro è il rischio» (pagg. 724-725).

Dunque la Corte ritiene giustamente irrilevante l'indagine sulla conoscibilità degli effetti cancerogeni del CVM in ordine all'elemento psicologico del reato. Ma da un punto di vista più generale tale indagine non è per nulla irrilevante. Ho già avuto modo altrove<sup>4</sup> di notare il disinvolto atteggiamento del tribunale sull'esistenza di una fitta trama di interessi a tener celate le notizie della pericolosità del CVM. Vi sono in proposito atti, fatti e documenti che non si prestano a equivoci. Ebbene il Tribunale li ha liquidati come chiacchiere da salotto. La stessa Corte di Venezia, che pure ha recisamente negato il rilievo dell'accertamento della prevedibilità dell'evento, si lascia scappare un accenno all'atteggiamento dei dirigenti della Montedison: «E si ricordi fin d'ora di come certo risultarono allertati e allarmati i dirigenti Montedison che subito si premurarono di commissionare a Maltoni specifici approfondimenti. Peccato che intanto non si è operato all'interno degli stabilimenti e verso i lavoratori esposti a quel rischio più che paventato, adempiendo tra l'altro allo specifico, certo generico ma cogente, obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. di curare la sicurezza, dovere che imponeva agli imputati (quelli sopra individuati

che in quel periodo, dal 1969 al 1973, si trovavano, pur nella specificità di ruolo e funzioni, in posizione di garanzia in quanto da ognuno si potevano pretendere interventi di adottare precisi comportamenti e di apprestare tutti i mezzi (quelli, per non peccare di genericità e apoditticità, poi adottati e apprestati a partire dal 1974) necessari per la concreta tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori» (pagg. 725-726).

Ma la Corte non si limita a cogliere il profilo psicologico dell'atteggiamento dei dirigenti della Montedison che all'epoca commissionarono a Maltoni i decisivi accertamenti. I giudici rilevano che con la divulgazione degli studi di Viola («della cui valenza non può seriamente discutersi») i dirigenti Montedison avrebbero dovuto valutare e gestire il rischio che si prospettava ancora maggiore rispetto a quello che già conoscevano in merito alla nocività del CVM.. «E, per farlo – aggiunge la Corte – dovevano ricorrere immediatamente, senza aspettare la validazione di Maltoni alle ipotesi Viola, alle cosiddette “default opinion”, cioè a dire quell'opzione, come definita dal consulente Lotti, scelta sulla base di una politica di valutazione del rischio che sembra essere la migliore in assenza di dati che dimostrino il contrario. Ipotesi di default che già il Tribunale ha ritenuto non pertinenti all'accertamento del nesso causale, ma qui, ai fini della colpa, come ancora ben colto dal difensore della Parte Civile Legambiente-Associazione di Protezione Ambientale Comitato Regionale Veneto, il rapporto di accertamento è invertito, e bisognava muoversi sulle default opinion, il che vuol dire che sino a quando non si aveva la prova che il cloruro di vinile non è cancerogeno, il datore di lavoro doveva comportarsi esattamente come se lo fosse, cioè doveva agire sull'ipotesi di rischio» (pag. 727).

Ecco dunque una bella applicazione, tra le pochissime che si vedono, del principio di precauzione, di cui ancora diremo più avanti. Ma dall'esame delle conclusioni di Viola i giudici della Corte prendono spunto per tratteggiare con assoluta sicurezza l'atteggiamento colpevole degli imputati dal 1969 in poi. E' la parte migliore della motivazione (naturalmente a giudizio del sottoscritto): scarna, incalzante, piena di fatti e non d'impressioni. Merita seguire il ragionamento dei giudici a partire dal momento della divulgazione dei risultati di Viola. «...Viola ... non è un medico che estemporaneamente fa una ricerca senza seguito o ascolti. E' il medico di fabbrica della Solvay di Rosignano che opera in ambito industriale e che da anni studia sperimentalmente gli effetti nocivi del CVM. I dati della sua ricerca vengono presentati a Tokio nel 1969 a un congresso di medici del lavoro, e poi, nel 1970 all'importante congresso di Houston dove comunica i risultati di uno studio in cui vengono osservati tumori in topi e ratti esposti per via inalatoria a CVM. Detti dati vengono poi pubblicati, sempre nel 1970, a consacrazione della recezione dello studio da parte della comunità scientifica internazionale, su una rivista scientifica, Cancer and Research. Ma, per noi ancora più rilevante, Viola è conosciuto personalmente dal direttore del servizio centrale del servizio sanitario Montedison, cioè l'imputato Bartalini, che conosce altresì i suoi studi e lo presenterà a Maltoni, incaricato appunto da Montedison di portare avanti la ricerca sulla cancerogenicità del CVM.

In tale situazione, coincidente temporalmente proprio con il momento iniziale della contestazione dell'imputazione, le precedenti inerzie, fuori contestazione ma rilevanti per la valutazione dell'elemento psicologico che sorreggeva le condotte degli imputati nel quinquennio (1969-1973) che qui interessa, perdurarono come se nulla fosse. Inerzie già colpevoli, per la conoscenza che comunque, e si vedrà, si aveva della tossicità della sostanza, e dunque per la prevedibilità, a parte le specifiche violazioni di norme antinfortunistiche che venivano in rilievo già per la natura tossica, e tossica anche per legge, della sostanza, di eventi di danno alla salute dei lavoratori. Inerzia già colpevole per lo stesso Tribunale che ha comunque riconosciuto che effetti acuti, quali nausea e svenimenti erano conosciuti, così come erano conosciute patologie che derivavano dall'esposizione, quali il fenomeno di Raynaud e l'acrosteolisi, peraltro ritenendo la colpa correlabile solo a tali conseguenze e non ad altre ritenute non conosciute.

Ma tutti i vertici aziendali, da quelli operativi a quelli medici e a quelli di politica industriale, ben si erano resi conto che c'era qualcosa di nuovo che poteva non più lasciar passare quell'andazzo. Allora si attivarono, ma non nel senso dovuto; non ricorrendo a ipotesi di default; non intervenendo nell'ambiente di lavoro (secondo le varie direttrici poi seguite dal 1974 in poi: abbattere i livelli di esposizione, collocare gli strumenti prevenzionali che di poi si specificarono nell'esame della fattispecie di cui all'art. 437 c.p., investire in nuove tecnologie, intensificare la sorveglianza sanitaria); non investendo cioè nella sicurezza; ma investendo nella ricerca, così intanto procrastinando i certamente più onerosi interventi in azienda (da rivoltare nelle concezioni lavorative e da rinnovare nelle tecnologie), e poi con la speranza che magari tutto si risolvesse in un fuoco di paglia così da non essere neppure tenuti a modificare nulla, cercando di non diffondere intanto notizie che potevano allarmare il mercato (non nel senso della segretezza sostenuta dall'accusa in quanto comunque nessun vincolo di segretezza era dato a Maltoni, ma solo nel senso di stare zitti fino a dati sicuri ...)» (pagg. 727-729).

Le conclusioni per la Corte sono assai nette: «un investimento nella sicurezza avrebbe potuto salvare i lavoratori che poi si sono ammalati di angiosarcoma e deceduti». Ma i giudici si spingono più in là: i gravi danni alla salute non solo si potevano prevenire, erano anche prevedibili: «Ma evidente è altresì la prevedibilità (non di una malattia che si chiama angiosarcoma, ma di un grave danno alla salute, e a quel punto anche di un rischio, seppur ancora non certezza, di tumori nei lavoratori dovuti a quelle condizioni di lavoro vigenti. Se un tale rischio non fosse stato percepito dai vertici di Montedison, neppure si sarebbero attivati per dare impulso alle ricerche di Maltoni proprio sulla natura cancerogena del CVM. Il fatto è stato giudicato positivamente dal Tribunale, ma processualmente ha solo la valenza di prova della consapevolezza dei potenziali effetti cancerogeni del CVM, che è comunque un grado di conoscenza sufficiente a fondare la colpa, soprattutto se ancorata alla sicura conoscenza sulla tossicità e nocività per la salute dei lavoratori per gli effetti già conosciuti che da soli avrebbero dovuto imporre quegli interventi poi posti in essere a partire dal 1974» (pag. 730).

Dunque, a parere della Corte, le conoscenze sulla tossicità della sostanza avrebbero dovuto imporre, nel rispetto delle norme già vigenti dagli anni Cinquanta, l'eliminazione delle situazioni di rischio esistenti fino al 1974. Il rimedio correlato alla tossicità e nocività è quello previsto dagli artt. 20 e 21 del DPR 303/56 che impone ai datori di lavoro l'abbattimento delle polveri e dei gas. Della nocività in particolare del CVM non poteva discutersi perché basata su conoscenze risalenti a studi di due decenni prima. In proposito merita la citazione un passo della sentenza, davvero divertente, in cui la Corte ricava la diffusa convinzione della tossicità della sostanza da un documento dell'APME: *«D'altra parte emerge da un documento del marzo 1999 dell'APME (Associazione Europea dei Produttori di Materie Plastiche), quindi documento proveniente dall'Industria e non certo da controparti, che il problema della tossicità del cloruro di vinile, quanto alla consapevolezza, viene differenziato in tre periodi: nel primo, tra gli anni trenta e quaranta, "vennero rilevati gli effetti acuti sull'uomo"; nel secondo, tra gli anni cinquanta e sessanta, si evidenziano "alterazioni non specifiche della funzionalità epatica e del sistema digestivo e respiratorio, sindrome di Raynaud nelle mani, lesioni sclerodermiche e alterazioni ossee osteolitiche delle falangi distali. Tutti questi effetti entrarono a far parte di quella che diventò conosciuta come Malattia da cloruro di vinile"; nel terzo periodo, all'inizio degli anni settanta, "si scoprì l'effetto cancerogeno del CVM"»* (pag. 733).

Dunque, per la Corte, il Tribunale ha erroneamente valutato gli elementi relativi alla conoscenza della nocività del CVM; gli imputati avevano piena conoscenza, scientifica e normativa, fin da prima del 1969 della natura epatotossica del CVM e della sua idoneità ad aggredire il fegato provocando gravi malattie; dunque, quanto ai reati di omicidio colposo per i casi riconosciuti di angiosarcoma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la riferibilità causale alle condotte contestate è accompagnata anche dalla imputazione a titolo di colpa.

E' questo l'unico punto di rottura con la sentenza del Tribunale, in un contesto in cui la Corte condivide molte delle conclusioni della sentenza appellata. Vorrei dire che il taglio culturale delle due sentenze è assai simile, così come molte sono le conclusioni condivise. Le due sentenze differiscono solo sul punto della dichiarazione di colpevolezza in ordine agli angiosarcomi e di questo diverso apprezzamento abbiamo dato ampio conto. Dunque la Corte non ha 'ribaltato' le conclusioni del Tribunale, come molto sbrigativamente alcuni hanno voluto rilevare. Anzi, salvo le differenze che abbiamo già notato, la sentenza della Corte di Venezia lascia aperta una serie di dubbi e di interrogativi ai quali solo un'elaborazione giurisprudenziale più raffinata può dare risposte.

### L'esposizione dei lavoratori Montedison al cloruro di vinile monomero

La prima questione che rimane aperta riguarda le condizioni di esposizione dei lavoratori al cloruro di vinile e del polivinile nel Petrolchimico di Porto Marghera. La stessa sentenza di 1° grado

riconosce che all'interno degli stabilimenti fin dai primi anni Cinquanta le condizioni di lavoro *«erano estremamente pesanti, usuranti e nocive e non subiranno cambiamenti fino alla fine degli anni Sessanta, primi anni Settanta»* (pag. 730). Condizioni di esposizione pesantissime, dunque, nonostante la presenza ventennale di un sindacato agguerrito, il quale però (contrariamente a quel che mostra di ritenere il Tribunale) durante gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta non affrontò mai in maniera diretta e radicale il problema della nocività. La storia del sindacato in Italia – come sa chiunque si sia occupato di medicina del lavoro – ha percorso altre strade. Era più facile che si trattasse la salute e si monetizzasse il rischio, piuttosto che si fermasse il lavoro, fino a che le cause della nocività non fossero state eliminate.

Vorrei ricordare che nella sentenza di 1° grado il Tribunale le quantifica come segue: «dai 500 ppm e oltre degli anni Cinquanta, Sessanta e dai 200 ppm dei primi anni Settanta si passerà rapidamente a esposizioni di 25 ppm e già nel 1975 oscillanti tra 5 e 3 ppm, per portarsi poi negli anni successivi al di sotto di 1 ppm». Vanno tenuti presenti questi numeri perché essi costituiscono il parametro imprescindibile per misurare la responsabilità degli imputati. Si tratta di capire infatti se fosse lecito o non mantenere al lavoro i lavoratori poi deceduti con un'esposizione di 200 ppm ancora nei primi anni Settanta.

Su questo punto né la sentenza di 1° grado né quella di appello si pronunciano con chiarezza. Anzi, nella sentenza di 1° grado si legge: «Il valore di 200 ppm TLV-TWA (media su 8 ore lavorative) fissato nel 1973 dalla ACGIH, cui faceva riferimento il contratto nazionale dei chimici, è rimasto immutato, in attesa di proposta di modifica, fino al 1976 e nel contratto vi è una variazione di proposta per i livelli di esposizione con l'indicazione che il CVM è sostanza cancerogena per l'uomo e solo con il rinnovo del 23 luglio 1979 il TLV-TWA viene fissato in 5 ppm». Questo rilievo del Tribunale è utile solo a dimostrare (se ve ne fosse bisogno) che il sindacato era totalmente impreparato a intraprendere una seria lotta per la nocività del CVM. Ma non è utile a dimostrare la liceità del comportamento delle industrie americane ed europee nel momento in cui espongono i lavoratori a una sostanza che le norme già indicavano dannosa per la salute. In questa occasione la sentenza rivela una concezione dei TLV fissati dalle varie associazioni di igienisti abbastanza curiosa. In realtà essi non costituiscono la barriera invalicabile tra il lecito e l'illecito ma solo indicazioni in costante evoluzione idonee a costituire un riferimento tecnico per tutti gli interessati. E' chiaro che molti elementi possono influire sulle indicazioni fornite da queste private associazioni e molti di questi elementi possono essere collegati a interessi diversi dalla oggettiva protezione dei lavoratori.

Nel caso di specie noi oggi siamo in grado di affermare che il limite di 200 ppm fissato nel 1973 era un valore in netto contrasto con le conoscenze della comunità scientifica relative al rischio cancerogeno del CVM. Dunque un'indicazione che si potrebbe definire criminogena e certamente sbilanciata rispetto ai risultati degli esperimenti già condotti dal Viola e dal Maltoni.

### La violazione delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro

Ma il punto centrale della questione è che quel valore, ancorché assunto a parametro del contratto collettivo dei chimici, non aveva nessun crisma di liceità nell'ordinamento italiano che, com'è noto, non faceva riferimento a valori limite in materia, ma si limitava a stabilire che non vi dovesse essere alcuna diffusione della sostanza nel luogo di lavoro. Cioché tutta quella parte della sentenza del Tribunale nella quale puntigliosamente si discute del fatto che le industrie americane ed europee avevano un assetto produttivo che non garantiva una minore esposizione dei lavoratori rispetto a quelli del Petrolchimico, in realtà si dilunga a descrivere un dato di fatto reale, ma in patente contrasto con quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del DPR 303/56. Con il DPR 303/56 la legislazione italiana aveva introdotto precisi obblighi per il datore di lavoro:

**a)** dal 1956 in poi di fronte a lavorazioni che provocavano la produzione di gas o vapori irrespirabili tossici o infiammabili o polveri di qualunque specie, occorre adattare provvedimenti capaci in prima istanza di impedirne la diffusione. Naturalmente oggetto del divieto sono tutti i gas o vapori e polveri indipendentemente dalla loro tossicità o dall'idoneità a provocare seri danni alla salute;

**b)** in subordine, quando non fosse possibile impedire del tutto la diffusione dei gas o vapori e polveri, il datore di lavoro ha il compito di ridurla fino ai limiti del possibile. E' pacifico tra gli interpreti che il limite della possibilità è un limite tecnico: occorre cioè la prova che tecnicamente non fosse possibile in assoluto una ulteriore riduzione della diffusione;

**c)** l'aspirazione dei gas o dei vapori o delle polveri deve essere fatta, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. In ordine all'impossibilità tecnica di aspirazione ravvicinata vale quanto detto al punto b);

**d)** infine, le attrezzature di lavoro che comportano pericoli di emanazione di gas o vapori devono essere munite di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero estrazione vicino alla fonte che emana i gas o i vapori, che siano dunque capaci di trattenerli e allontanarli dalla sfera di possibile nocività per i lavoratori.

Questi e non altri erano i parametri che i giudici avrebbero dovuto adottare per affermare o escludere la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere dei delitti collegati alle patologie professionali. Ci si doveva cioè chiedere se dal 1956 in poi gli imputati avevano ottemperato ai chiarissimi precetti contenuti negli artt. 20 e 21 sopra citati.

Abbiamo già visto che i giudici hanno mostrato di ritenere che tutte le patologie che hanno condotto a morte gli operai del Petrolchimico sono legate da sicuro nesso causale proprio alla violazione di quei precetti. Certamente hanno provocato i tumori le massicce esposizioni cui erano sottoposti i lavoratori durante gli anni Cinquanta e Sessanta.

Bisogna anche aggiungere che desta qualche sorpresa l'abbattimento dei valori di esposizione accertati dal Tribunale: si sarebbe passati «dai 500 ppm e oltre degli anni Cinquanta e dai 200

ppm dei primi anni Settanta rapidamente a esposizioni di 25 ppm e già nel 1975 oscillanti tra 5 e 3 ppm, per portarsi poi negli anni successivi al di sotto di 1 ppm».

Come non pensare che questo strepitoso abbattimento dei valori di esposizione che crollano nel giro di pochi mesi o al massimo di due anni non fosse parzialmente possibile anche nel 1969, nel 1970, 1971 eccetera? Ma soprattutto dov'è in atti la prova, che deve essere rigorosamente fornita dal datore di lavoro, che insormontabili difficoltà tecniche si opponevano all'abbattimento dei valori di esposizione?

Sarà un caso, ma l'abbattimento avviene (e in che misura!) non appena si diffondono le voci sempre più insistenti sulla cancerogenicità della sostanza adoperata. Dunque è fortissimo il sospetto che ciò che è stato precipitosamente realizzato in poco tempo potessero essere fatto molto tempo prima.

E allora concludendo: la norma fu sicuramente e oggettivamente violata. Il datore di lavoro non ha allegato alcuna impossibilità tecnica di riduzione dell'esposizione, né ha dimostrato di avere fatto tutto quanto era possibile secondo le conoscenze tecniche dell'epoca.

Né può dirsi che furono rispettati i valori soglia comunemente indicati e accettati dalle varie associazioni di igienisti industriali; quei valori soglia non facevano parte all'epoca dell'ordinamento prevenzionale vigente in Italia; la norma positiva vigente pretendeva che si impedisse la diffusione dei gas o vapori nel luogo di lavoro. Le norme sono state violate, né ha alcun rilievo che si siano rispettati i valori limite estranei alla nostra legislazione.

### Ancora sul nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'esposizione nel periodo 1969-1974

C'è un'altra questione che i giudici di appello non affrontano di petto. La sentenza di primo grado, dopo avere sottolineato che i tumori e le patologie attribuibili all'esposizione al CVM sono tutti, pacificamente attribuibili alle condizioni di lavoro e alle altre esposizioni degli anni '50-60, si produce nella seguente affermazione: «per propria scelta il PM non ha agito nei confronti degli amministratori e dei dirigenti di quell'epoca perché ha ritenuto che gli eventi verificatisi non potevano essere loro addebitati per mancanza di colpa derivante dall'ignoranza degli effetti oncogeni. Il PM ha deciso invece di agire nei confronti dei loro successori. Per portare a compimento il suo proposito il PM è stato costretto a trasferire l'epoca della causalità a quella della colpa: ha collocato cioè la causa degli eventi, risalenti alla prima era degli anni Cinquanta-Sessanta nella seconda era degli anni 1970-2000, allorquando si sapeva...».

Questo passo lascia intravedere una curiosa convinzione: che cioè in questa vicenda del Petrolchimico ci sia stato un tempo, gli anni Cinquanta-Sessanta, in cui è provata la causa della morte senza colpa degli imputati; e un altro periodo di tempo, gli anni 1969-1990, in cui la eventuale colpa non trova conforto nel nesso di causalità. Questo convincimento ruota tutto intorno alla consapevolezza degli effetti cancerogeni del CVM. Certo le esposizioni erano massicce, ma a quel tempo non si sapeva. E, quando si è saputo, che potevano fare gli imputati più di quello che

hanno fatto? Questo hanno pensato i giudici di 1° grado. E' davvero incredibile però che si prestino al PM le loro convinzioni circa l'esonero da responsabilità conseguente alla mancata conoscenza degli effetti mortali da CVM. Per fortuna su questo punto la Corte ha fatto davvero giustizia di un orientamento sempre respinto dalla Corte di Cassazione, anche in tempi assai recenti.

### Il principio di precauzione e la sua efficacia giuridica

Se si pensa ai futuri processi relativi ai tumori professionali, bisogna riconoscere che tra le questioni affrontate dai giudici ce n'è una di grande momento: quella del principio di precauzione.

Il giudice di primo grado aveva mostrato di considerare il principio di precauzione elusivamente come un fattore culturale capace di indurre comportamenti virtuosi sul piano morale con l'ulteriore vantaggio di contribuire a «salvare molte vite umane». Così concepito il principio di precauzione, non solo non può costituire un obbligo giuridico, ma la sua violazione non può essere censurata dal giudice o presa a fondamento per una eventuale sentenza di condanna. Se tutto viene ridotto a «un atteggiamento che rifletteva la cultura dell'epoca», e se si ritiene che il principio non faceva parte della legislazione degli Stati, evidentemente non si può pensare a una qualche efficacia capace di vincolare i comportamenti delle imprese impegnate nell'uso produttivo di sostanze la cui pericolosità non era compiutamente e definitivamente provata.

Ma le cose non stanno così, almeno per quanto riguarda la legislazione italiana relativa alla sicurezza e igiene del lavoro.

A partire dagli anni Quaranta il codice civile italiano ha introdotto nell'ordinamento l'onere di adottare «nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.)». La norma, com'è noto, ha valore di principio nel senso che subordina ogni altro interesse dell'imprenditore, pur legittimo, alla tutela della salute dei lavoratori la quale va perseguita a tutto campo con la ricerca tecnico-scientifica, con gli adattamenti necessari alla particolarità del lavoro e con il continuo aggiornamento delle «misure», cioè degli standard di protezione più idonei a difendere i lavoratori dai rischi. Questo principio è stato interamente accolto dal legislatore degli anni Cinquanta che, nel tentativo di adeguare le norme di prevenzione ai principi costituzionali, ha inserito nell'ordinamento una serie di DPR che sono veri e propri testi unici contenenti le norme di prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali. Ebbene sia il DPR 547/55 che il DPR 303/56, nell'ottica aperta dall'art. 2087 c.c., hanno accolto il principio di precauzione, come unanimemente ritiene la dottrina. Le norme citate infatti sono ispirate a due caratteristiche fondamentali:

- a) *l'assolutezza* delle misure di prevenzione, nel doppio significato che esse non possono essere discrezionalmente sostituite da altre ad opera dei datori di lavoro e che i rischi considerati dalla norma devono essere assolutamente evitati;
- b) *l'oggettività* delle misure previste, nel senso che esse sono dirette a proteggere oggettivamente il lavoratore, indipendentemente dalla sua capacità o diligenza o attenzione.

Da queste caratteristiche la migliore dottrina ha tratto conseguenze importanti che contribuiscono a definire la presenza del principio di precauzione nel nostro ordinamento. La prima è che non è consentito all'imprenditore esercitare un'attività rischiosa, quando non sia possibile prevenire tecnicamente il rischio o non siano conosciuti adeguati sistemi di protezione. E' il principio più volte ribadito dalla Suprema Corte durante una trentennale elaborazione giurisprudenziale.

La seconda è che neppure l'incompatibilità economica con le misure che la prevenzione richiederebbe consente all'imprenditore di esporre a rischio i lavoratori. Più volte la Cassazione ha affermato che deve essere cessata l'attività produttiva, quando per la difficoltà o il costo economico delle misure da adottare, l'imprenditore non sia in grado di garantire *in ogni suo aspetto* la salute o l'incolumità dei lavoratori.

La conclusione obbligata di questi rilievi è che dinanzi al dubbio concreto che le lavorazioni possano essere nocive per i lavoratori, o che le sostanze adoperate nascondano qualche insidia non ancora compiutamente svelata, oppure che siano in corso sperimentazioni dirette ad accertare il grado di nocività del ciclo produttivo, l'imprenditore deve obbligatoriamente adottare le precauzioni che in senso assoluto evitano di esporre a rischio i lavoratori, fino a cessare l'attività, quando tecnicamente non siano individuate le misure capaci di eliminare il rischio.

In proposito è necessario usare l'espressione «eliminare il rischio» e non quella diversa «ridurre il rischio», perché proprio la differenza tra i due verbi riflette il carattere di assolutezza che distingue il DPR 303. Tutta la legislazione relativa alla prevenzione introdotta negli anni Cinquanta tende infatti all'eliminazione completa del rischio e non alla sua riduzione. Sappiamo bene che altre legislazioni hanno introdotto il concetto di «rischio accettato», cioè l'indicazione di una soglia di rischio al di là della quale la lavorazione non è lecita. Ma occorre attendere gli anni Ottanta per vedere l'introduzione nel nostro ordinamento dei cosiddetti valori limite.

Tutto questo induce dunque a concludere che proprio nel periodo 1969-1974, fosse assolutamente evidente la necessità di ricorrere al principio di precauzione come ha riconosciuto la Corte d'Appello. La sperimentazione in corso e i risultati parziali degli studi che furono sicuramente conosciuti dalla Montedison avrebbero dovuto indurre i dirigenti del tempo a una grande cautela nell'esposizione dei lavoratori.

E' necessario ribadire che nel nostro ordinamento è sufficiente il sospetto o il dubbio sulla nocività delle lavorazioni per fondare l'obbligo di adottare tutte quelle misure o cautele idonee a evitare la nocività, fino a sospendere le lavorazioni quando le misure non siano tecnicamente sufficienti.

### Il cosiddetto rischio consentito

Deve essere sottolineato un ultimo punto su cui i giudici di primo e secondo grado sembrano fondare la filosofia delle loro generalizzate assoluzioni. A pagina 1038 della motivazione della sentenza di 1° grado, il Tribunale lamenta che il PM abbia vo-

luto «perseguire gli amministratori della Montedison e di Enichem che si sono via via susseguiti fino al 2000, nonostante che nel frattempo – come si è già detto – le esposizioni medie cumulative si siano sempre più abbassate per raggiungere già nel 1976 concentrazioni inferiori a 1 ppm. E quindi l'attività d'impresa si sia esercitata nell'ambito di "un rischio consentito" che, in presenza di specifiche regole cautelari, viene a contemperare l'esercizio di attività socialmente o economicamente utili con la salvaguardia della salute». I giudici hanno finito per considerare lecito ciò che accadeva nell'industria americana ed europea del PVC solo per il fatto che accadeva. La generalizzata esposizione dei lavoratori ad alte concentrazioni di CVM era così comune che i giudici hanno salutato come virtuoso un comportamento che ha parzialmente abbattuto i valori di esposizione, anche se il lavoro continuava a essere pericoloso. E hanno dimenticato che le norme vigenti non consentivano l'esposizione né ad alte né a basse concentrazioni.

I giudici sembrano invece propensi a individuare la soglia del rischio consentito. E infatti argomentano: «...la valutazione del legislatore è stata diversa perché non ha vietato la produzione del CVM, ma ha semplicemente imposto dei limiti di esposizione che ritiene possano essere cautelativi rispetto al rischio oncogeno». Ma anche a questo proposito regna una certa confusione nelle date. I limiti di esposizione ritenuti cautelativi hanno visto la luce con il DPR 962/82 e non al tempo delle esposizioni di cui si discute e comunque i limiti (successivamente) individuati dal legislatore sono inferiori ai valori cui venivano esposti i lavoratori nel quinquennio 1969-1974.

I giudici sembrano orientati a ritenere che i limiti di cui si parla riguardino l'esposizione dei singoli lavoratori e non, come è in realtà, l'esposizione ambientale. Orientamento che si trae anche da un altro passo della motivazione della sentenza di 1° grado, laddove i giudici credono di cogliere una diversa posizione del legislatore per quanto riguarda un'altra sostanza pericolosa, l'amianto: «diversa decisione – essi scrivono – ha adottato il nostro legislatore per l'amianto che studi sperimentali hanno ritenuto idoneo a indurre e promuovere il processo tumorale anche a basse concentrazioni, la cui produzione è vietata con L. 27.3.1992, n. 257».

In realtà molte sono le sostanze idonee a provocare processi tumorali che possono essere utilizzate nel ciclo produttivo a determinate condizioni e garanzie per i lavoratori. Ma questo non significa che sia lecito che i lavoratori siano esposti a rischio o che esista un livello di rischio consentito. Significa solo che nella disciplina positiva delle misure di prevenzione il legislatore ha ritenuto di poter conciliare la produzione a base di sostanze oggettivamente pericolose con l'assenza di rischio per i lavoratori. Assenza che può essere conseguita o attraverso la produzione a ciclo chiuso o attraverso la lavorazione in ambienti protetti o attraverso l'uso di mezzi di protezione capaci di non provocare danni alla salute.

Questa opinione è in perfetta linea con la gerarchia dei beni costituzionali in cima alla quale figura la salute come diritto individuale e interesse collettivo che, per sua natura, non può es-

sere subordinato al perseguimento di altri interessi pure legittimi o addirittura tutelati da altre norme costituzionali.

## Conclusioni

Come quasi sempre capita per tutte le vicende complesse, la sentenza logica lascia l'amaro in bocca per più di un motivo. La ragione di fondo è che in questi casi tutti chiediamo alle sentenze dei giudici ciò che non ci possono dare, «difficilmente», come nota Giovanni Palombarini, «il processo penale si presta a essere utilizzato per ricostruzioni storiche di periodi così ampi, nel corso dei quali scelte individuali e iniziative collettive si intrecciano in modo inestricabile».<sup>5</sup>

Forse ha ragione Tomatis a dire che «giustizia logica, equità, giustizia sociale e scienza difficilmente convergono per arrivare a conclusioni univoche».<sup>6</sup>

Parole che sembrano evocare un altro tema impegnativo, quello del rapporto tra processo penale e scienza che non possiamo trattare in quest'articolo.

Certo però la sentenza di Venezia ci mette davanti alla funzione che nel processo penale hanno i consulenti tecnici del giudice e i consulenti di parte. Non nutro troppe illusioni: mentre è necessario che i consulenti del giudice siano alleati non dei Tribunali ma nella verità (dal momento che il fine di ogni processo è l'accertamento della verità, se pure esiste una verità); non è possibile pretendere che anche i consulenti di parte abbiano in onore più l'obiettività della scienza che i loro committenti. E poi, fuori dai moralismi, ciascuno fa della propria dignità scientifica l'uso che crede. Gli usi che si vedono in giro non sono tra i più edificanti, ma non per questo il processo può diventare il terreno di ogni assurdità scientifica.

L'unica strada da perseguire è il confronto di più voci e di più parti, che il giudice deve garantire corretto e proficuo. E bisogna riconoscere che c'è ancora qualche scienziato serio in grado di dare una mano alla giustizia.

Qualche volta questi processi rivelano una duplice difficoltà: dei giudici a capire qualcosa di scienza e, segnatamente, di epidemiologia; e degli epidemiologi a capire qualcosa dei processi penali. Qualche volta, bisogna riconoscerlo, si fa fatica.

Ma non è una buona ragione perché i giudici rinunzino a capire qualcosa di scienza e gli epidemiologi a misurarsi con il concetto di nesso causale tra l'esposizione lavorativa e l'evento dannoso.

## Bibliografia

1. L'intero dispositivo della sentenza si può leggere in questa rivista: *Epidemiol Prev* 2004; 28(6): 307.
2. E' molto istruttivo leggere i vari interventi che si sono succeduti su questa rivista: *Epidemiol Prev* 2004; 28(6): 307. *Epidemiol Prev* 2005; 29(2): 66-67 e *Epidemiol Prev* 2005; 29(3-4): 130-33.
3. Cass. Sezioni Unite Penali, sent. 10 luglio 2002, ric. Francese, in *Foro Italiano* 2002, II, 601.
4. Belsito-Deidda, Morire di lavoro a Portomerghera, un processo senza colpevoli. *Quale Giustizia* 2002; 2: 235 e segg.
5. Palombarini G. *La rivista del Manifesto* 2002, gennaio, p. 46.
6. Tomatis L, *Epidemiol Prev* 2005; 29(3-4): 132.